# AL MAGNIFICO RETTORE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI

Il/La sottoscritt… (cognome) …………………………………… (nome) ………....…….................…........

nat… il ……../……./…………..……..comune di nascita……………………………………...............................

Codice fiscale……………………………………………residente in ………………………...............................

via ………………………………….. n…… prov……………c.a.p……………………........................................

n. telefono ...........................................................e-mail…………………………………..……....................

**iscritto per l’a.a. 2023/2024 al I anno della Scuola di Specializzazione in** ..............................................;

## DICHIARA

1. di accettare la borsa di studio conferita Ai sensi della legge regionale 6/03/2020 n. 6, come modificata dalla L.R. del 23/10/2023, n. 9 e dall’art. 1, co. 8 della L.R. del 21/11/2024 per l’a.a. 2023/2024 di importo pari a € 25.000,00 annuali per i primi due anni di corso e 26.000,00 per anni successivi al secondo, al lordo dei contributi previdenziali previsti dalle norme vigenti.
2. La borsa è erogata in 12 rate mensili posticipate. I primi pagamenti saranno erogati a decorrere dal mese di febbraio 2025 con il recupero delle mensilità pregresse a far data dall’immatricolazione del beneficiario.
3. Per il beneficio della borsa di studio sono stati introdotti nuovi requisiti che ripercorrono quanto già vigente per le scuole di area medica, ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. 6/2000, come di seguito specificato:
4. **1**) essere nato o residente nel territorio della Sardegna da almeno 5 anni alla data di concessione della borsa di studio di cui all’art. 3 bis,
5. **2**) non avere già beneficiato di borsa di studio per la frequenza di scuole di specializzazione, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata,
6. **3**) aver sottoscritto la dichiarazione della Regione Autonoma della Sardegna attestante il possesso dei requisiti e l’impegno a prestare la propria attività secondo le seguenti modalità (art. 5 della L.R. 6/2000):
7. a - il professionista assegnatario di borsa di studio deve conseguire il diploma di specializzazione per il quale beneficia della borsa;

b - svolge la propria attività di formazione per l’intera durata della borsa presso le sedi formative individuate;

c - si impegna a prestare la propria attività lavorativa per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti pubblici o convenzionati del servizio sanitario della regione Sardegna e presso le università dell’isola qualora l’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione.

Concorrono al computo del periodo di attività lavorativa triennale tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dalle strutture del SSR o dalle università con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento, per l’accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il beneficio della borsa di studio.

Da ultimo, l’art. 6 della legge 6/2000 dispone che in caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra e qualora intervenga rinuncia al corso di studi del beneficiario e lo stesso risulti titolare nel triennio successivo di un nuovo contratto aggiuntivo di cui all’art. 3 bis, dovrà corrispondere il 50% di quanto percepito durante la frequenza della scuola, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo modalità e criteri di gradualità stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione, adottata previo parere della competente Commissione consiliare.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che:

L’amministrazione, a seguito di verifica, può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti e che tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante comunicazione con protocollo trasmessa tramite Pec ovvero e-mail

- la borsa di studio non dà diritto a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali;

- il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.

**La borsa di studio di cui agli artt. 1 e 2 è non è cumulabile con i contratti stipulati ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.**

**Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazione mendace vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni previste per le false dichiarazioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.**

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alla presente si allega copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità